



Programma regionale Fesr 2021-2027



Adozione dei criteri di selezione delle operazioni

(punto 5 OdG)

Comitato di Sorveglianza
Bologna, 29 settembre 2022



L'inquadramento normativo

La proposta di documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR 2021-2027:

- ✓ declina quanto previsto all'**Allegato XI del Regolamento (UE) 2021/1060** che, tra i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo del Programma, prevede la presenza di criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni;
- ✓ è stata predisposta sulla base delle previsioni contenute agli **articoli 9 e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060**, quest'ultimo articolato in due commi.

L'inquadramento normativo

Il primo comma dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 prevede che:

- ✓ l'Autorità di Gestione stabilisce e applica **criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale** (Art.11 e 191, par 1, TFUE);
- ✓ i criteri e le procedure di selezione siano declinati in modo da assicurare il **massimo contributo delle operazioni selezionate al conseguimento degli obiettivi del Programma.**

Il secondo comma articola più nel dettaglio, in dieci punti i requisiti e le condizioni che l'Autorità di Gestione è tenuta a garantire o verificare nella fase di selezione delle operazioni.

L'inquadramento normativo

In conformità con le previsioni del secondo comma nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione:

- a)** garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b)** garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c)** garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d)** verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

L'inquadramento normativo

- e)** garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE siano soggette a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f)** verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g)** garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h)** garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, par 1, lettera a);
- i)** garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j)** garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

L'approccio metodologico

Al fine di garantire piena conformità con le disposizioni previste dagli articoli 9 e 73 RDC l'Autorità di Gestione ha individuato **il livello di programmazione più efficace** a cui applicare le previsioni regolamentari, tenendo conto della natura delle stesse.

L'Autorità di Gestione può, pertanto, intervenire:

- ✓ a livello di **procedura di attuazione** (bando o manifestazione di interesse);
- ✓ a livello di **singola operazione**

Il rispetto dei principi di cui all'art. 73 comma 1

Il rispetto dei principi contenuti al comma 1 dell'articolo 73 RDC verrà garantito attraverso:

- ✓ il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- ✓ l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti condizioni abilitanti (Tabella 12 PR FESR);
- ✓ l'utilizzo di criteri di premialità a livello di singole azioni, laddove maggiormente attinenti.

Il rispetto dei principi di cui all'art. lo 73 comma 1

PRINCIPIO	APPLICAZIONE METODOLOGICA
Trasparenza	Garantito attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo e attuazione delle previsioni contenute all'articolo 49 del Regolamento 2021/1060, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi.
Trasparenza nella selezione	Garantito attraverso: <ul style="list-style-type: none">- l'adeguata documentazione di tutte le fasi della valutazione delle operazioni anche grazie all'utilizzo del sistema informatico;- la costituzione di nuclei di valutazione competenti e indipendenti rispetto alle operazioni da valutare;- l'utilizzo di esplicite procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande.

Il rispetto dei principi di cui all'art.lo 73 comma 1

PRINCIPIO	APPLICAZIONE METODOLOGICA
Pubblicizzazione criteri di selezione	Garantito attraverso: <ul style="list-style-type: none">- la pubblicazione delle procedure di attuazione emanate contenenti una descrizione dei criteri di selezione adottati;- la pubblicazione, sul sito del PR, del documento dei Criteri di selezione come approvato in sede di CdS.
Accessibilità alle persone con disabilità	Garantito attraverso l'inserimento, nelle procedure di attuazione, di: <ul style="list-style-type: none">- un esplicito richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;- incentivi/premialità per quei progetti che prevedono soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità, se del caso.
Parità di genere	Garantito attraverso l'utilizzo di criteri di premialità per progetti che garantiscono la parità uomo-donna.
Rispetto Carta dei diritti fondamentali UE	Garantito attraverso la presenza di un punto di contatto istituito dall'AdG, incaricato di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e di coinvolgere gli organismi competenti per materia, se del caso.

Il rispetto dei principi di cui all'art.lo 73 comma 1

PRINCIPIO	APPLICAZIONE METODOLOGICA
Sviluppo sostenibile e politica dell'UE in materia ambientale	<p>Garantito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'applicazione della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale;- l'applicazione di criteri di ammissibilità, valutazione e premialità con cui valorizzare il contributo delle operazioni al processo di transizione ecologica;- il rispetto del principio del DNSH. <p>Ciascuna procedura di attivazione è inoltre associata a uno o più goals dell'Agenda 2030 dell'ER.</p>
Principi aggiuntivi	
Principio dell'occupazione	<p>Garantito attraverso una declinazione in termini di prerequisito di base per l'accesso ai finanziamenti e/o come priorità legata alle ricadute positive registrate, a seconda della peculiarità dell'Azioni e della tipologia di beneficiari.</p>
Responsabilità sociale d'impresa	<p>Garantito attraverso l'individuazione di comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi alla propria competitività ed al contesto in cui opera.</p>

Il rispetto dei principi di cui all'art.lo 73 comma 2

Il rispetto delle previsioni contenute al comma 2 dell'articolo 73 RDC verrà garantito intervenendo a livello di:

- ✓ procedura di attuazione (bando o manifestazione di interesse);
- ✓ singola operazione.

Il rispetto dei principi di cui all'art.lo 73 comma 2

CRITERIO	APPLICAZIONE METODOLOGICA
a) coerenza con le pertinenti strategie alla base del PR	La conformità con tali criteri verrà garantita a livello di procedura di attuazione attraverso l'istituzione, presso l'AdG, di un Nucleo con funzione di verifica ex ante della completezza della procedura sotto diversi aspetti compresa la previsione dei riferimenti contenuti nel documento "Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni"
b) coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti	
h) delocalizzazione degli interventi	
i) assenza di procedure di infrazione comunitaria	

Il rispetto dei principi di cui all'art. lo 73 comma 2

CRITERIO	APPLICAZIONE METODOLOGICA
<p>c) rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e conseguimento degli obiettivi</p>	
<p>d) verifica delle disponibilità di risorse e meccanismi finanziari del beneficiario</p>	
<p>e) eventuale valutazione di impatto ambientale o procedura di screening</p>	
<p>f) applicazione del diritto applicabile, per le operazioni cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento</p>	
<p>g) attribuzione delle operazioni ad una tipologia di intervento</p>	
<p>j) immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture con durata di almeno 5 anni</p>	

La conformità con tali criteri verrà garantita
a livello di singola operazione

L'articolazione dei criteri di selezione delle operazioni

I criteri di selezione si articolano in quattro tipologie:

- **ammissibilità formale**, applicabili trasversalmente a tutte le operazioni candidate a finanziamento. Si tratta di elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria per la selezione delle operazioni, la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità.
L'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di ammissibilità sostanziale.
- **ammissibilità sostanziale**, declinati per singole Azioni di ogni Priorità. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità.
L'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione.

L'articolazione dei criteri di selezione delle operazioni

- **valutazione**, declinati per singole Azioni di ogni Priorità da cui attingere in modo funzionale alle diverse tipologie di intervento previste dagli strumenti di attuazione. La verifica di questi criteri viene effettuata costruendo strumenti di valutazione con attribuzione di punteggi in grado di consentire un ordinamento delle operazioni.
- **premialità**, declinati per singole Azioni di ogni Priorità con riferimento ai quali potrà essere valutata l'applicazione di uno o più di essi, sulla base della loro pertinenza rispetto alle finalità specifiche di ciascuna procedura di selezione. Si tratta di elementi che, a parità di valutazione tecnica, consentono una ulteriore verifica delle operazioni e la cui sussistenza comporta una premialità in termini di punteggio e/o di percentuale di contributo concedibile aggiuntiva.

Il rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH)

Nell'ambito della politica di coesione il principio del DNSH è introdotto dal Reg.to (UE) 2021/1060 che afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero:

- sostenere attività che rispettino standard e priorità in materia di clima e ambiente dell'UE e
- non danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art.17 del Reg.to (UE) 2020/852.

L'art.10 del Regolamento (UE) 2020/852 definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e del principio del "non arrecare danno significativo".

Gli orientamenti tecnici CE forniscono agli SM indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al DNSH.

Il rispetto del principio del Do No Significant Harm (DNSH)

Nell'ambito del PR FESR 2021-2027 il rispetto del principio del DNSH viene garantito a diversi livelli:

- ✓ **in fase di programmazione**, nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La valutazione, contenuta nell'apposito documento "*Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente del PR FESR 2021-2027 della RER*", non ha individuato azioni di Programma che possano indurre un potenziale danno ambientale significativo, secondo i target ambientali del Regolamento sulla tassonomia 2020/852;
- ✓ **in fase di definizione dei criteri di selezione** introducendo, tra i criteri di ammissibilità, valutazione o premialità, riferimenti utili a validare ulteriormente il rispetto del principio a livello di procedura di attuazione (bando/manifestazione di interesse/appalti) e a livello di singola operazione, laddove utile;
- ✓ **in fase di attuazione delle operazioni** attraverso il monitoraggio ambientale del PR come previsto dagli esiti del processo di VAS e applicando le raccomandazioni contenute nel parere motivato di VAS redatto dall'Autorità Ambientale del PR.

I criteri di selezione per gli strumenti finanziari

Per quelle azioni del PR FESR in cui è prevista l'attivazione di strumenti finanziari in combinazione con sovvenzioni, i criteri attraverso cui selezionare le operazioni finanziabili verranno definiti a seguito del completamento della valutazione ex ante prevista, dall'art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, quale condizione necessaria per l'attivazione degli strumenti finanziari.

Per la selezione dei soggetti gestori degli strumenti finanziari, l'Autorità di Gestione farà riferimento agli artt. 6 e 7 del Reg.to delegato (UE) 480/2014, alle disposizioni previste in materia dai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale sugli appalti pubblici.

Per la selezione delle operazioni finanziabili tramite strumenti finanziari si farà riferimento ai criteri elaborati dai soggetti gestori degli strumenti finanziari individuati, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione nei documenti di gara e/o di convenzionamento ed in coerenza con i criteri adottati per le operazioni in sovvenzione.

I criteri di selezione per la Priorità 4

Con riferimento alla Priorità 4 del PR FESR “Attrattività. Coesione e sviluppo territoriale”, il documento propone per ciascuna delle Azioni collocate nei due obiettivi specifici della Priorità, una **doppia articolazione di criteri**:

- ✓ **criteri di valutazione della coerenza delle Strategie territoriali** presentate dai territori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- ✓ **criteri di selezione delle singole operazioni** che saranno contenute nei documenti che daranno attuazione alle Strategie.

I criteri di selezione per le azioni di cooperazione territoriale

Il PR FESR prevede per ciascuna Priorità, a livello di obiettivo specifico:

- ✓ l'indicazione di possibili azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali che potranno essere attivate nel corso dell'attuazione del Programma al fine di garantire un'integrazione con i programmi europei a gestione diretta;
- ✓ un'azione di "embedding" con i programmi di cooperazione territoriale;
- ✓ una cooperazione con altre regioni europee.

Preventivamente all'attivazione di tali azioni si procederà a definire i criteri da utilizzare per la selezione dei relativi progetti, acquisendo la preventiva approvazione in merito da parte del Comitato di Sorveglianza.

Osservazioni e richieste integrazioni

1. **Errori materiali** di digitazione, editing, disomogeneità nell'uso delle definizioni nel testo
2. **Emendamenti proposti dal livello regionale**
3. **Osservazioni pervenute dalla Commissione Europea**

Emendamenti proposti dal livello regionale


1. In tutti i criteri, laddove presente, si propone di sostituire il riferimento all' Agenda Digitale Emilia-Romagna con la seguente definizione «Data Valley Bene Comune – Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2022-2025»
2. Azione 1.2.2 pag. 39 si propone di inserire tra i criteri di premialità «Capacità di operare in sinergia con altri fondi e/o con il PNRR»
3. Azione 1.2.3 pag. 41 si propone di eliminare dai criteri applicabili al livello di procedura di attuazione il seguente criterio «Coerenza con la direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità di siti e applicazioni mobili degli enti pubblici» in quanto non applicabile ai beneficiari privati
4. Azione 1.2.4 pag. 44 si propone di inserire tra i criteri di premialità «Capacità di operare in sinergia con altri fondi e/o con il PNRR»

Emendamenti proposti dalla Commissione Europea

1. Paragrafo 2.3 pag. 8, terzo capoverso si propone di inserire «Un primo livello di rispetto del principio di DNSH nei criteri di selezione è dato dall'individuazione di criteri in linea con le azioni definite nel Programma le quali, come già detto, sono state valutate compatibili con il DNSH»
2. Paragrafo 2.4 pag. 9, secondo capoverso, quinta riga si propone di inserire « ed in linea con quanto previsto dal parere motivato di VAS del PR FESR»
3. Azione 1.1.3 pag. 23, si propone di inserire tra i criteri di ammissibilità sostanziale «Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente»
4. Azione 1.1.4 pag. 26 si propone di inserire tra i criteri di ammissibilità sostanziale «Esistenza della Valutazione dell'Impatto Ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio»
5. Azione 1.2.1 pag. 36 si propone di spostare il criterio «Utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica» dai criteri di ammissibilità sostanziale ai criteri di premialità
6. Azioni 2.1.1 e 2.2.1 pag. 68 si propone di integrare il criterio di premialità con quanto riportato in corsivo «Edifici che raggiungono almeno prestazioni energetiche ad energia quasi zero (nZEB) ed utilizzo di tecnologie innovative e materiali sostenibili *da recupero con riduzione della produzione di rifiuti*»

Emendamenti proposti dalla Commissione Europea

7. Azioni 2.1.2 e 2.2.2 pag. 71 si propone di inserire il criterio di premialità «Ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8/5/2019, sulla ristrutturazione degli edifici (G.U. L 127 del 16/5/2019, pag. 34) o che conseguono in media, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex-ante»
8. Azioni 2.1.2 e 2.2.2 pag. 71 si propone di integrare il criterio di premialità con quanto riportato in corsivo «Presenza della figura di energy manager o esperto in gestione dell'energia nei casi in cui non sia già previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente *e/o presenza di sistemi ISO50001*»
9. Azione 2.6.1 pag. 82 si propone di eliminare dai criteri di ammissibilità sostanziale «Coerenza con il Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 9/2/2021» in quanto già presente nei criteri applicabili a livello di procedura di attuazione
10. Azione 2.7.1 pag. 85 si propone di eliminare dai criteri di ammissibilità sostanziale «Sinergia con la Strategia Europea per la Biodiversità e con la Strategia Europea per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici» in quanto già presente nei criteri applicabili a livello di procedura di attuazione
11. Azione 2.8.1 pag. 91 si propone di integrare il criterio di premialità con quanto riportato in corsivo «Localizzazione dell'intervento nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. (Legge per la Montagna) e individuate dalle DGR 1734/2004 e 1813/2009 e nelle Aree Interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 *nel rispetto della definizione di territorio urbano EUROSTAT*»



Grazie dell'attenzione

